

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4188/2012 proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

SOCIETA' SPA., già **INTESA SOCIETA' S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

CONTRO

FALLIMENTO DI P.G.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 135/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 6 dicembre 2011 ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di **P.G.**, disattendendo i motivi dell'impugnazione.

Ha ritenuto la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento fu correttamente eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c., dal momento che era risultato impossibile eseguirla nelle forme dell'art. 140 c.p.c., sia alla sede dell'impresa individuale, sia alla residenza anagrafica del P., irreperibile non temporaneamente presso tali luoghi.

Quanto alla doglianza di mancato rispetto del termine dilatorio L. Fall., ex art. 15, ha ritenuto insussistente qualsiasi danno al diritto di difesa del fallendo. Infine, ha ritenuto irrilevante la dedotta cessazione dell'attività d'impresa prima della cancellazione dal registro, prova non consentita dalla L. Fall., art. 10.

Contro questa sentenza l'imprenditore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; resiste la **SOCIETA' SPA.** con controricorso.

La causa, chiamata all'udienza del 7 febbraio 2014, è stata rinviata per la comunicazione dell'avviso di cancelleria alla parte ricorrente personalmente, atteso il venir meno del suo difensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il **PRIMO MOTIVO**, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 143 c.p.c., per essergli stato notificato il ricorso ed il decreto, ai sensi di tale disposizione, pur in assenza dei suoi presupposti, dal momento che egli era solo temporaneamente assente dalla sua ultima residenza anagrafica, ed in mancanza di ulteriori indagini al riguardo.

Con il **SECONDO MOTIVO** lamenta la medesima circostanza, sotto il profilo del vizio processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il **TERZO MOTIVO**, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101 e 164 c.p.c., L. Fall., artt 15 e 18, artt. 24 e 111 Cost., perchè il fallimento è stato dichiarato in mancanza del rispetto del termine dilatorio previsto per l'audizione delle parti.

Con il **QUARTO MOTIVO**, deduce la violazione della L. Fall., art. 22, in quanto l'attività d'impresa era cessata da oltre un anno, come egli avrebbe dovuto essere ammesso a provare, in applicazione analogica della norma predetta o il giudice avrebbe potuto rilevare d'ufficio; ha argomentato, inoltre, sull'illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 10, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto gli imprenditori individuali possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e non sono ammessi a provare - competendo tale facoltà solo al creditore o al p.m. - il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine annuale.

2. - Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto afferenti la medesima questione, sono infondati.

La corte territoriale ha accertato che la notificazione fu eseguita secondo il rito per gli irreperibili, previsto dall'art. 143 c.p.c., soltanto dopo che risultò impossibile eseguirla financo ai sensi dell'art. 140 c.p.c., vuoi presso la sede dell'impresa, vuoi alla residenza anagrafica del P., che era ivi irreperibile non solo temporaneamente. La sentenza si è dunque conformata all'orientamento costante, secondo cui, mentre l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 c.p.c., per la cui applicabilità è necessaria la irreperibilità oggettiva (Cass. 23 giugno 2009, n. 14618).

3. - **IL TERZO MOTIVO È INFONDATO.**

Questa Corte ha chiarito che il mancato rispetto del termine di quindici giorni, che deve intercorrere tra la data di notificazione del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 15, comma 3), costituisce bensì, in astratto, una causa di nullità per violazione del diritto di difesa: e, tuttavia, deve farsi applicazione del principio

generale di cui all'art. 156 c.p.c., onde non sussiste alcuna nullità del decreto di convocazione, ove risulti raggiunto lo scopo.

Invero, deve darsi significativo rilievo al fatto che il ricorrente non ha evidenziato alcun elemento rilevante, sul piano probatorio, che avrebbe potuto richiamare o produrre ove rispettati i termini normativamente previsti, astrattamente idoneo a determinare un diverso esito del procedimento, limitandosi invece a denunciare la violazione delle disposizioni relative ai termini di convocazione e di quelle dettate in tema di notificazione degli atti, senza peraltro fornire alcuna specifica indicazione circa il pregiudizio subito sul piano probatorio per effetto del minor tempo disponibile ai fini della predisposizione della difesa.

Egli ha insistito unicamente sulla questione di illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 10, il quale rende gli imprenditori individuali fallibili entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, argomento però che, per quanto subito si dirà, non aveva alcuna possibilità di essere accolto.

4. - Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dalla L. Fall., art. 10, ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perchè solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente.

La questione posta dal motivo è già stata esaminata da questa Corte, la quale ha affermato che la L. Fall., art. 10, come modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il P.M., e non anche per l'imprenditore, di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata (Cass. 21 novembre 2011, n. 24431). Ha osservato tale decisione, con principio che si intende qui ribadire, che l'iscrizione e la cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese assolvono una comune funzione di pubblicità nell'interesse esclusivo dei terzi, ai quali è in tal modo consentita l'aggiornata cognizione dello stato e dell'attività dell'impresa, con la quale intraprendano contatti commerciali: la disciplina prevista dalla L. Fall., nuovo art. 10, costituisce espressione di tale esclusiva tutela, rispetto alla quale l'imprenditore si trova addirittura in una posizione antitetica, per la ovvia ragione che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella risultante dalla cancellazione presso il registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi sarebbe del tutto vanificata.

Pertanto detta disciplina non viola alcuna delle norme della Costituzione sopra indicate.

4. - Il ricorso va dunque respinto, con condanna alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese forfetarie nella misura del 10% ed agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*